

COMUNE DI VIGNOLA - COMUNE DI MARANO SUL PANARO

(Provincia di Modena)

ACCORDO TRA I COMUNI DI VIGNOLA E MARANO SUL PANARO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990, PER LA GESTIONE IN FORMA COORDINATA ED ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRESTAZIONI DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER LA DURATA DI 24 MESI (DAL 1/10/2017 AL 30/09/2019).

L'anno duemiladiciasette, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale del Comune di Vignola , con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

tra

il Comune di Vignola (MO), rappresentato da _____

e

il Comune di Marano sul Panaro (MO), rappresentato da _____

premesso e considerato

- che tra il Comune di Vignola ed il Comune di Marano sul Panaro sono emerse volontà e disponibilità a procedere con un accordo, ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990, per la gestione in forma coordinata ed associata delle procedure di appalto per l'affidamento del "Servizio di manutenzione e prestazioni diverse dei cimiteri comunali" della durata di 24 mesi (dal 1/10/2017 al 30/09/2019);
- che già dall'anno 1997, tra il Comune di Vignola ed il Comune di

Marano sul Panaro è stata attivata, con soddisfazione di risultato, la gestione convenzionata della procedura di gara per l'affidamento del servizio;

- che la gestione associata, in virtù del fatto che verrà posta in gara una maggiore entità contrattuale rispetto alla gara per singolo Comune, ha, tra l'altro, lo scopo di conseguire una ragionevole riduzione dei costi;
- che in particolare il capitolato speciale d'oneri predisposto dal Comune di Vignola, contiene le norme comuni nonché gli importi relativi alle prestazioni esclusive per ogni Comune e le obbligazioni da assumersi individualmente da parte di ciascun Comune;
- che con Delibera di giunta dell'Unione terre di castelli n. 147 del 18/12/2014 avente ad oggetto "Centrale unica di committenza approvazione disciplinare" sono stati definiti gli ambiti di operatività, il funzionamento, i compiti, le competenze della Centrale Unica di Committenza CUC e delle strutture operative decentrate, ed in particolare è stato stabilito l'obbligo al ricorso alla C.U.C per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00;
- che con Delibera di giunta dell'Unione terre di castelli n. 65 del 30/03/2016 è stata adeguata l'attività della C.U.C al nuovo impianto normativo riconfermando il ruolo dell'Unione di Comuni Terre di Castelli quale appunto centrale unica di committenza ai sensi dell'art 37 comma 4 lett B) del D.Lgs 50/2016 e riconfermando i limiti di valore per i quale fare ricorso alla C.U.C;
- che, raggiunte le dovute intese, il Comune di Vignola, con atto del Commissario Prefettizio (con poteri della Giunta Comunale) n 75 in data 09/06/2017, ed il Comune di Marano sul Panaro con atto deliberativo di Giunta Comunale n 49 in data 08/06/2017, hanno adottato quanto

segue:

1. di stabilire, nell'esercizio della propria potestà programmatica, per le ragioni esposte in premessa, che la procedura di appalto per l'affidamento della gestione del "Servizio di manutenzione e prestazioni diverse per la gestione dei cimiteri comunali" dal 01/10/2017 al 30/09/2019, viene attuata in forma coordinata ed associata tra il Comune di Vignola ed il Comune di Marano sul Panaro;
 2. di approvare il relativo schema di accordo nel testo allegato come parte integrante e sostanziale, autorizzando il legale rappresentante comunale, a ciò competente, alla relativa stipula;
 3. di approvare il capitolato speciale d'oneri afferente il servizio in oggetto;
 4. di delegare ed autorizzare il Comune di Vignola, con ogni e più ampio mandato, all'espletamento delle procedure di gara relativamente all'appalto del servizio in oggetto, secondo quanto puntualmente stabilito nel capitolato speciale stesso;
 5. di trasferire alla Centrale Unica di Committenza, come identificata in premessa, l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto ;
- che ogni Comune sottoscriverà autonomamente il relativo contratto d'appalto, ovviamente limitato alle proprie obbligazioni, e che ogni rapporto giuridico - economico, sia prestazionale che di corrispettivo, intercorrerà esclusivamente tra la ditta appaltatrice ed il Comune interessato.

Dato atto:

- che l'intesa stipulanda, per la gestione in forma coordinata ed associata per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto è finalizzata essenzialmente alla ottimizzazione,

- razionalizzazione e riduzione dei costi relativi;
- che la presente intesa ha natura temporanea, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nell'esclusivo pubblico interesse;
 - che il capitolato speciale d'oneri sopraccitato costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e dichiarato, si conviene e si stipula quanto segue, specificando che d'ora innanzi i Comuni stipulanti sono denominati "Enti":

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Scopo e oggetto della convenzione

Gli Enti adottano l'accordo, ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990, per la gestione in forma coordinata ed associata dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del Servizio di manutenzione e prestazioni diverse dei cimiteri comunali" della durata di 24 mesi (dal 1/10/2017 al 30/09/2019), come puntualmente indicato nell'apposito capitolato speciale d'oneri qui allegato come parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Procedure di gara

Per l'affidamento del servizio in oggetto il Comune di Vignola adotta ai sensi dell'art 192 del D.Lgs 267/2000 apposito atto a contrarre per l'indizione di un unico bando di gara cumulativo che preveda un'unica asta pubblica con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, avente come importo a base d'asta la somma degli importi singoli presunti per ognuno dei due Enti, e cioè per un importo a base d'asta complessivo di euro 467.000,80 derivante dalla somma dell'importo, previsto di euro 404.881,00 afferente il Comune di Vignola e dell'importo previsto di euro 62.119,80 afferente il Comune di Marano sul Panaro.La

Centrale Unica di Committenza procederà all'espletamento della procedura di gara su richiesta del Comune di Vignola, in nome e per conto del Comune di Vignola e del Comune di Marano sul Panaro, con ogni e più ampio mandato, con le modalità previste dal D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dal Disciplinare di funzionamento della C.U.C approvato e modificato con gli atti deliberativi di giunta dell'Unione terre di castelli, citati nelle premesse. In particolare la C.U.C provvederà all'acquisizione di un CIG accordo quadro per l'espletamento della procedura di gara e successivamente ogni ente provvederà ad acquisire un CIG derivato per lo svolgimento e l'identificazione del contratto d'appalto.

Tutte le spese necessarie per l'indizione e la pubblicazione della gara vengono assunte nella misura del 50% a carico dei due Enti; il Comune di Vignola si farà carico del rimborso totale di tali spese alla Centrale Unica di Committenza, richiedendo successivamente la spettante quota pari al 50% di quanto sostenuto, al Comune di Marano s.P.

La Centrale Unica di Committenza trasmetterà l'aggiudicazione definitiva al Comune di Vignola che a sua volta la trasmetterà al Comune di Marano s.P per i conseguenti provvedimenti di spettanza di ogni singolo Ente.

Art. 4 – Rapporti finanziari

Ogni Ente assumerà contrattualmente, in modo autonomo, le proprie obbligazioni, acquisendo il proprio CIG derivato, in base all'esito della gara e dell'aggiudicazione definitiva predisposta dalla C.U.C, in rapporto al proprio importo previsto a base d'asta, e secondo quanto stabilito dal citato capitolato speciale d'onori.

Le fatturazioni di competenza di ciascun Ente saranno intestate all'Ente stesso.

Ogni Ente provvederà autonomamente al pagamento diretto dei corrispettivi a proprio carico, senza che possa mai compensarsi alcuna

posta di spesa, stante l'assoluta autonomia contrattuale delle posizioni dei singoli Enti.

Art. 5 – Obblighi e garanzie reciproci

Gli Enti si impegnano vicendevolmente a garantire, per la propria competenza, la continuità del rapporto contrattuale d'appalto, secondo quanto contrattualmente stipulato e, nel caso di modificazioni o controversie che dovessero sopravvenire, a darne tempestiva in formazione all'altro Ente.

Art. 6 – Durata

La presente intesa ha validità per tutta la durata dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto e sino alla scadenza contrattuale del servizio da appaltare prevista per il 30/09/2019.

Art. 7 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti, con adozione, se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli Organi competenti, ai contenuti del capitolato speciale d'oneri, alle vigenti norme in materia di appalti ed alle norme del Codice Civile in quanto compatibili con la fattispecie.

Il presente atto è redatto e sottoscritto in duplice esemplare originale e sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Comune di Vignola

per il Comune di Marano sul Panaro

(Esente da imposta di bollo ex art. 16 tabella allegata al T.U. imposta di bollo)